

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]), difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Roma, avverso la delibera in data 23.5.2024, emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che respinge la richiesta di decorrenza iscrizione all'albo dei praticanti del 10/5/2024;

Il ricorrente, Dott. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il Dott. [RICORRENTE] si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma La Sapienza in data 6.5.2024 e, in data 15.5.2024, inoltrava l'istanza di preiscrizione al registro dei praticanti del COA di Roma seguendo la procedura indicata sul sito del medesimo COA.

In pari data (15.5.2024), l'odierno ricorrente inoltrava via e-mail al COA di Roma il documento generato dal sito chiedendo la rimessione in termini affinché l'iscrizione retroagisse alla data della laurea (6.5.2024) o, comunque, a una data utile a rispettare il termine del 10.5.2024, previsto ai fini della possibilità di sostenere l'esame di abilitazione nella sessione di dicembre 2025.

Nella suddetta richiesta di rimessione in termini, il Dott. [RICORRENTE] dichiarava di essersi “

” e precisava quanto segue: “

”.

Il COA di Roma, nell'adunanza del 23.5.2024, adottava delibera di rigetto della richiesta di rimessione in termini, ratificando l'iscrizione del Dott. [RICORRENTE] con decorrenza 15 maggio 2024, per le seguenti ragioni:

- nella sentenza CNF n. RD 227/2022 (R.G. 233/2019) depositata il 29/11/2022 si ribadisce che il provvedimento con cui si procede all'iscrizione in un albo o in un Registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA (in tal senso sentenza Cass. Civ. 24124/2013).
- nella medesima sentenza CNF n. RD 227/2022 viene, altresì, specificato che il COA ha la possibilità di retrodatare l'iscrizione nell'Albo/Registro a condizione che la relativa istanza sia depositata tempestivamente e che la data di effettiva iscrizione dipenda da cause di forza maggiore (ad es. Covid).
- l'iscrizione del Dott. [RICORRENTE] è già avvenuta con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda in via telematica e tale criterio è stato applicato a tutte le iscrizioni nel Registro dei Praticanti avvenute con delibera del 16 maggio in quanto l'ultima

adunanza antecedente alla scadenza del 10 maggio 2024 era stata quella del 9 maggio 2024.

La suddetta delibera di rigetto veniva notificata dal COA di Roma al Dott. [RICORRENTE] in 30 maggio 2024.

Il Dott. [RICORRENTE] impugnava la delibera ritualmente, per il tramite del Cassazionista Avv. [OMISSIS].

Il ricorrente ha chiesto al CNF l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella misura in cui hanno fissato la decorrenza dell'iscrizione del Dott. [RICORRENTE] nel registro dei praticanti con decorrenza 15.5.2024, inidonea ai fini della partecipazione all'esame di abilitazione nella tornata 2025.

Il Dott. [RICORRENTE] ha formulato, altresì, istanza cautelare con la quale ha chiesto che il CNF voglia sospendere i provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente e adottare un'ordinanza propulsiva «in termini di » con cui ordinare al COA di Roma di provvedere all'iscrizione nel registro dei praticanti nei termini richiesti o, comunque, a una rinnovata istruttoria.

A sostegno di tale istanza il ricorrente ha evidenziato come “

”.

Al ricorso sono stati allegati alcuni documenti, tra i quali un certificato medico dell'11 giugno 2024 a firma del Dott. [OMISSIS] nel quale si legge quanto segue: “

”.

Nel formulare l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente evidenzia innanzitutto, in punto di fatto, come, nei giorni immediatamente successivi alla laurea, lo stesso abbia dovuto osservare un periodo di riposo domiciliare e cure specifiche come attestato nel certificato medico del Dott. [OMISSIS] allegato al ricorso, e come tale circostanza gli abbia impedito di procedere agli adempimenti necessari all'iscrizione tempestiva nel registro dei praticanti.

Precisa la difesa del ricorrente che pur essendo possibile inviare la domanda di iscrizione in via telematica, lo stato di malattia ha precluso al Dott. [RICORRENTE] di porre in essere tutti gli altri adempimenti finalizzati all'iscrizione quali, anzitutto, conferire, evidentemente di persona, visto il carattere fiduciario del rapporto da intraprendere, con l'avvocato individuato quale ai fini della pratica.

A ciò, si soggiunge nel ricorso, il Dott. [RICORRENTE] provvedeva non appena recuperata la buona salute e, così, in data 15.5.2024 l'Avv. [AAA] sottoscriveva la dichiarazione con la quale lo accettava a frequentare il proprio studio ai fini della pratica forense e lo stesso giorno il Dott. [RICORRENTE] poteva procedere a formulare una domanda di preiscrizione completa.

Rendendosi conto di aver superato per soli cinque giorni la data del 10.5.2024, prevista quale termine massimo per poter sostenere l'esame di abilitazione nella sessione del 2025, il Dott. [RICORRENTE] inoltrava l'istanza di rimessione in termini, affinché l'iscrizione retroagisse alla data della laurea (6.5.2024) o, comunque, a una data utile a rispettare il termine del 10.5.2024.

In punto di diritto, poi, il ricorrente ha eccepito l'ingiustizia e l'illegittimità dell'operato del COA di Roma deducendo, in particolare, quanto segue:

- l'orientamento contenuto nella sentenza CNF n. RD 227/2022 (R.G. 233/2019), richiamata dal COA al fine di rigettare l'istanza del Dott. [RICORRENTE], consente ai consigli territoriali di prevedere, in casi di forza maggiore, che gli effetti delle delibere di iscrizione possano retroagire.
- nel caso di specie, non vi erano materialmente le condizioni perché il Dott. [RICORRENTE] rispettasse la scadenza del 10.5.2024, atteso che lo stato di salute non gli consentiva di porre in essere i minimi adempimenti necessari all'iscrizione, primo fra tutti interloquire personalmente con il .
- è solo per forza maggiore, quindi, che il Dott. [RICORRENTE] ha potuto presentare la domanda di iscrizione in data 15.5.2024 e dunque oltre (per soli cinque giorni) la scadenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016 del Ministero della Giustizia prevede che il tirocinio per l'accesso alla professione forense ha durata di diciotto mesi e che

Nel merito, è necessario subito evidenziare come la sentenza del CNF n. 227/2022, richiamata dal COA a sostegno del provvedimento di rigetto dell'istanza di retrodatazione presentata dal Dott. [RICORRENTE], si sia espressa su una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella qui in esame.

Anche nel caso vagliato dal CNF nella sentenza n. 227/2002, infatti, il ricorrente aveva conseguito la laurea in giurisprudenza il 07.05.2019 e, in data 20.05.2019, aveva depositato istanza di iscrizione nel registro dei praticanti del COA di Roma e chiesto che la stessa fosse retrodatata al 10.05.2019 allegando un certificato medico attestante un impedimento causato dalle proprie condizioni di salute a provvedere al deposito tempestivo della domanda di iscrizione.

Il COA di Roma, nell'adunanza del 06.06.2019, rigettava l'istanza di retrodatazione in quanto presso il medesimo COA era attivo un servizio di preiscrizione nel registro dei praticanti accessibile on line che poteva essere utilizzato dall'istante e, pertanto, confermava l'iscrizione alla data del 23.05.2019.

Ebbene, il CNF ha rigettato, con la sentenza n. 227/2022, il ricorso presentato avverso la delibera di rigetto della richiesta di retrodatazione rilevando, tra l'altro che "era attivo un servizio on line di prescrizione nel registro dei praticanti che ben poteva essere utilizzato dal ricorrente".

Mette conto osservare, secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità e domestica, che il provvedimento con il quale si procede all'iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA. In tale senso: Cass. civ. Sez. II Sent. 24.10.2013 n. 24124

Giova ricordare anche che di recente il CNF ha emesso un parere circa la possibilità da parte del COA di poter retrodatare l'iscrizione in albo/registo, ma a condizione che la relativa istanza sia depositata tempestivamente e che la data effettiva di iscrizione dipenda da cause di forza maggiore (ad esempio attività del COA sospese per l'emergenza COVID19).

Nella fattispecie non si ravvisano circostanze tali da poter considerare la sussistenza di cause di forza maggiore, quali ad esempio la eventuale sospensione dell'attività del COA.

Per costante giurisprudenza, di legittimità e domestica, il provvedimento con il quale si procede all'iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la conseguenza per cui non può, in via generale, ammettersi una retrodatazione dell'iscrizione rispetto al provvedimento del COA.

Si fa riferimento, al riguardo, a decisioni anche risalenti, ma tutte dello stesso indirizzo, che confortano tale tesi.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/10/2013, n. 24124

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 1993, n. 66

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 1989, n. 159

Per quanto concerne in generale l'ipotesi della rimessione in termini giova riportare alcune decisioni al riguardo, che confortano il mancato accoglimento del ricorso in oggetto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

In senso conforme, tra le numerose altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 12 giugno 2019.

bis

Per tutto quanto sopra si ritiene che il ricorso debba essere respinto, non ricorrendo nella fattispecie alcune ipotesi di cause di forza maggiore che abbiano impedito al ricorrente la presentazione della domanda in oggetto, né ipotesi che consentano la rimessione in termini.

Per ultimo, si può osservare che in realtà non sussiste alcun “termine” rispetto al quale considerare tempestiva o meno l’iscrizione nell’albo rispetto alle prossime sessioni di esame per l’accesso alla professione forense, dato che il termine indicato dal ricorrente non è predeterminato e potrebbe essere modificato rispetto a quanto previsto per le ultime sessioni; motivo ulteriore per cui si ritiene non accoglibile il ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2024;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà